

REACH

Presentazione ai Clienti

2007	2008	2009	2010	2013	2018	2020
entrata vigore						
	pre registr					
		registrazione				
		valutazione da parte dell'agenzia				
			autorizzazione			

Siamo
qui!

II REACH e le sue fasi

Registration – Evaluation – Authorization of Chemicals

- ✓ È un sistema finalizzato a raccogliere tutte le informazioni di natura fisico – chimica relative a **sostanze** e **preparati** ed i loro diversi **utilizzi**.
- ✓ È finalizzato a aumentare la **sicurezza** chimica.
- ✓ Il REACH è entrato in vigore a giugno 2007 È una **regulation europea** (non una direttiva) quindi non da recepirsi a livello nazionale ma **attiva da subito**.

1 Pre-registraz

- L'1 gennaio 2009 l'agenzia ha pubblicato l'elenco definitivo delle sostanze pre-registrate sul sito http://echa.europa.eu/home_en.asp, all'indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/registered_substances_en.asp

2 Registra_zione

- La scadenza della registrazione varierà in funzione delle fasce di tonnellaggio annue
- Informazioni del dossier:
 - Identità delle sostanze
 - Classificazione ed etichettatura
 - Istruzioni riguardanti l'**USO** della sostanza – il riferimento è lo *Use Descriptor System* proposto da ECHA

Volumi annui	Scadenza termini di registrazione
>= 1000 tons oppure: - CMR >= 1 ton - R50-53 >= 100 tons	30 novembre 2010
>= 100 tons	31 maggio 2013
> 1 ton	31 maggio 2018

COMUNICAZIONE sugli USI

→ **Obbligatoria** per le sostanze classificate come pericolose

→ Facoltativa per le sostanze non pericolose

3 Valutazione

- Esami e valutazione dei vari dossier presentati da parte dell'Agenzia Centrale con Autorità competenti degli Stati Membri

4 Autorizza_zione

- Riguarda obbligatoriamente ed esclusivamente le sostanze cosiddette SVHC, e segue questo percorso:
 1. Identificazione sostanze SVHC, che vengono elencate nella "candidate list" (annex XV del REACH). I produttori di articoli devono darne notifica ai propri clienti se l'articolo contiene una sostanze SVHC in misura superiore allo 0,1% in peso.
 2. Prioritizzazione (le sostanze sono elencate nell'annex XIV, una volta che il processo di autorizzazione è avviato).
 3. Autorizzazione.
- Le sostanze autorizzate potranno essere commercializzate esclusivamente con l'autorizzazione per un determinato uso.

Soggetti coinvolti e sostanze rientranti nella regulation

SONO TENUTI:

Ogni **Produttore** dell'UE e
Ogni **Importatore** dell'UE...



*ai fini del REACH
hanno lo stesso ruolo*

*...che **fabbrica** e/o **importa** una sostanza chimica
(indipendentemente dall'etichettatura)
in misura uguale o superiore a **1 tonnellata** nell'arco di un anno.*

- Nel caso dell'importazione, sono tenuti agli obblighi *tutti* gli importatori
- Si considerano tutti gli acquisti fatti da *paesi extra comunitari* (Svizzera, Cina, USA, ...)
- Se una sostanza è prodotta nell'UE vanno seguite le medesime procedure

RIENTRANO:

- Tutte le **sostanze** chimiche > 1 ton / anno
- Intermedi chimici**: possono avere procedure semplificate se presentano come unico utilizzo "intermedio di reazione"
- Preparati**: si devono considerare tutte le sostanze componenti il preparato (presenti in quantitativo > 1 ton.)
- Polimeri**: sono esenti, ma vanno registrati i relativi monomeri

Esclusioni

(non si applica REACH):

- Sostanze radioattive
- Rifiuti
- Sostanze in transito o deposito temporaneo sotto controllo doganale
- Sostanze intermedie isolate

Esoneri

(non rientrano nel campo di applicazione):

- Sostanze farmacologiche
- Sostanze e Additivi alimentari
- Mangimi
- I Biocidi ricadono sotto la 'Biocidal Products Directive' 98/8/EC, ma le esenzioni vanno verificate caso per caso.

La Pietro Carini Vi supporta nell'affrontare il REACH

Pietro Carini

- Vi aggiorna sugli sviluppi applicativi della norma
- Vi comunica le decisioni delle mandanti su eventuali dismissioni di prodotti da voi utilizzati
- Vi comunica l'eventuale l'inclusione delle sostanze da voi ritirate nella Candidate List SVHC
- Vi comunica l'avvenuta registrazione dei prodotti da Voi ritirati
- Vi fa avere le SDS aggiornate (non appena esse sono messe a disposizione dai produttori)

Il Sistema Informativo di Pietro Carini è predisposto per inviare in automatico gli aggiornamenti delle schede di sicurezza a tutti i clienti che hanno acquistato il prodotto negli ultimi 12 mesi, non appena le nuove MSDS ci vengono rese disponibili da parte dei produttori.

CLP

- Il Regolamento 1272/2008 (CLP) sulla classificazione di sostanze e miscele** è stato pubblicato sulla GU.UE il 31 dicembre 2008, ed è entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
- Riguarda la Classificazione, l'Etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, con le conseguenti modifiche a SDS ed ETICHETTE.
- I cambiamenti principali riguardano le indicazioni di pericolo, i pittogrammi, le frasi di rischio i consigli di prudenza.
- Le sostanze e le miscele già immesse sul mercato rispettivamente entro il 01/12/2010 e 01/06/2015 vanno rietichettate e riimballate entro il 01/12/2012 e il 01/06/2017.
- Linee guida ECHA: http://echa.europa.eu/classification/clp_guidance_en.asp

LINK
UTILI

- *Il sito dell'Agenzia Europea delle sostanze chimiche ECHA: <http://echa.europa.eu>, dove si trova il testo della norma e tutte le informazioni necessarie per la sua applicazione.*
- *Help-desk italiano del REACH: <http://www.helpdesk-reach.it>, dove trovate anche le "guide tecniche" (i cosiddetti RIP).*